

## ACCERTAMENTO ANALITICO

### 01. NOZIONE

Il legislatore tributario ha individuato nell'**accertamento analitico** la regola per la determinazione del reddito imponibile derivante dai redditi dei contribuenti.

L'analiticità è stata intesa, dal legislatore sia come strumento per adeguare il più esattamente possibile il reddito imponibile al reddito effettivo, sia come parametro di comportamento del contribuente e dell'amministrazione finanziaria.

Tale metodo di accertamento va usato indifferentemente sia verso i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sia verso i soggetti non obbligati a tale tenuta.

### 02. LA NORMA

La norma base è contenuta nel DPR 600/1973 , esattamente:

<b>Articolo 38</b>	Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche;
<b>Articolo 40</b>	Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 2 dell'art. 38 dispone, tra l'altro:

**"La rettifica deve essere fatta con unico atto, .... ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie ..."**

I commi 1 e 2 dell'art. 40 dispongono, tra l'altro:

**"Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti ... si procede con unico atto ... con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ..."**

**"...Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'art. 38 secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate."**

Il nostro sistema tributario poggia (dovrebbe) sul fondamentale principio di analitica determinazione e di analitico accertamento del reddito; un principio che dovrebbe garantire il contribuente dal pericolo di accertamenti discrezionali.

### **03. METODO ANALITICO**

Il principio dell'analitica determinazione del reddito rappresenta uno dei cardini fondamentali del sistema tributario, non escludendo, comunque, ipotesi in cui il legislatore consenta la determinazione del reddito mediante l'ausilio di metodi diversi.

<b>RICORDA</b>	Per garantire il contribuente e per guidare l'amministrazione finanziaria secondo principi di ordine costituzionale, quali buon andamento ed imparzialità, il legislatore tributario ha determinato i casi tassativi in cui è possibile derogare all'accertamento analitico.
----------------	--

### **04. NON OBBLIGATI ALLA TENUTA SCRITTURE CONTABILI**

E' l'accertamento effettuato nei confronti delle persone fisiche non soggette ad Iva, delle società semplici e assimilate e degli enti non commerciali che non svolgono attività d'impresa.

Per quanto concerne le Persone fisiche il riferimento è l'**art. 38, commi 1,2, e 3 del DPR 600/1973.**

Per procedere con l'accertamento gli uffici possono utilizzare i seguenti dati:

i dati e gli elementi contenuti nella dichiarazione dei redditi e negli allegati alla stessa;
le informazioni ottenute mediante i propri poteri istruttori;
i dati dell'anagrafe tributaria.

Come detto la rettifica è effettuata con un unico atto ma con riferimento alle singole categorie di reddito.



---

Con riferimento alle Società semplici ed assimilate ed enti non commerciali il riferimento è **l'art. 40 del DPR n. 600/1973**

L'accertamento è unitario per l'Irap e l'Ires in capo alla società o ente, e per l'Irpef in capo ai soci. Alle società semplici e assimilate si applicano le procedure di accertamento su indicate per le persone fisiche.

## **05. OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI**

L'accertamento analitico ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili comprese società ed agli artisti e professionisti viene definito **accertamento contabile** è disciplinato **dall'articolo 39 del DPR n. 600/1973**.

In particolare **la lettera a)** dell'articolo in parola prevede, che se il contribuente ha rispettato gli obblighi posti dal titolo I del D.P.R. n 600, l'amministrazione procede alla rettifica del reddito d'impresa quando gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite o dell'eventuale prospetto allegato alla dichiarazione medesima.

Tale ipotesi permette un controllo effettuato dalla comparazione della dichiarazione con i relativi allegati.

La successiva **lettera b)** prevede, invece, che l'ufficio procede alla rettifica se il contribuente non ha rispettato le disposizioni del titolo V del D.P.R. n 597 del 1973, ossia l'esatta applicazione delle disposizioni normative del reddito d'impresa.

Più complessa è, invece, la fattispecie prevista dalla lettera c), infatti, essa presuppone l'accertamento dell'incompletezza, falsità, inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati, risultanti in modo certo e diretto dai questionari inviati al contribuente o dai verbali redatti in seguito alla comparazione personale dello stesso, ovvero agli atti, documenti o registri da lui esibiti. **La rettifica in esame si fonda su dati in possesso dell'ufficio, acquisiti in seguito all'esercizio dei poteri istruttori nella loro attività di controllo.**

<b>A proposito di:</b>	<b>ACCERTAMENTO ANALITICO</b>
<b>Ricorda che:</b>	
L'accertamento analitico di ricostruzione dei redditi determinati in base a scritture contabili tanto ai fini dell'imposizione sui redditi (e dell'IRAP), quanto ai fini IVA è applicabile tanto alle persone fisiche che ai soggetti diversi dalle persone fisiche.	

## **06. L'ATTIVITA' DI CONTROLLO NEL METODO ANALITICO**

Il metodo analitico "**contabile**", consiste in pratica nella rettifica di uno o più dei singoli elementi positivi o negativi rilevanti:

<b>ai fini della determinazione dei redditi</b>	e determinati in base a scritture contabili;
<b>rilevanti ai fini IVA</b>	e rappresentati nelle scritture stesse.

Le risultanze istruttorie possono essere ricondotte a due categorie fondamentali.

<b>Occultamento di ricavi, corrispettivi e altri proventi, inesistenza o indeducibilità fiscale di costi, spese od oneri, falsa rappresentazione di situazioni rilevanti ai fini IVA</b>
Ogni genere di elemento di fatto, sia materiale sia documentale, che dimostri in maniera oggettiva una realtà diversa da quella risultante dalle scritture contabili e dalle altre scritture comprese le dichiarazioni.
Gli elementi certi sono acquisibili generalmente mediante l'esercizio dei poteri istruttori quali i poteri di accesso, ispezione, ricerca, verifica diretta, controlli incrociati, inoltre di inviti, richieste e questionari, esecuzione di indagini finanziarie, ecc

Oppure

<b>Inosservanza o errata applicazione di norme fiscali in relazione alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinazione della base imponibile rilevante ai fini IRAP o IVA o delle relative imposte, con riferimento a specifiche componenti reddituali o a specifiche operazioni</b>
---



Si tratta dell'analisi del trattamento fiscale che il contribuente ha riservato a determinate operazioni di gestione della propria attività, pur potendo essere supportate dall'esito di ulteriori attività istruttorie proprie dell'esercizio dei poteri ispettivi richiamati al precedente alinea e trovano evidenza, generalmente, nella fase dell'attività, parimenti inquadrata nel "controllo sostanziale", definita "riscontro analitico - normativo".

**A proposito di:**

**Controlli incrociati**

**Ricorda che:**

Sono, quale esempio, il caso in cui un sostituto presenti una dichiarazione indicando di redditi a un soggetto che ha omesso di includerli nella propria dichiarazione; oppure quando un contribuente ometta di indicare nella dichiarazione la rendita di un fabbricato, rilevato dalla banca dati dell'Anagrafe tributaria.



STUDIO AMATO

Contabilità - Consulenze - Contenzioso - Lavoro -

Via Pagani,107 - 00132 Roma - Telefono +390622424203 - Fax

Mail [info@studioamatoroma.it](mailto:info@studioamatoroma.it) - sito internet [www.studioamatoroma.it](http://www.studioamatoroma.it)